



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 103

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19.
MODIFICA ORDINANZA N. 101/2020.

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19*”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19*” e, per quanto ancora applicabile, il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione delle disposizioni introdotte dai DD.LL. richiamati al paragrafo precedente, efficace a fare data dal 18 Maggio 2020, rivolto fra l'altro a disciplinare l'esercizio delle attività economiche nel periodo post emergenziale (c.d. Fase 2) ;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n.ri da 1 a 31, tutte del 2020, inerenti la gestione della fase emergenziale e della successiva Fase 2;

PREMESSO che con Ordinanza del Sindaco n. 101 del 18 maggio 2020 vennero confermate specifiche misure di tutela volte a limitare le possibilità di contagio da SARS-CoV2 sul territorio comunale, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere nell'ambito di spazi confinati e sull'utilizzo delle spiagge;

CHE in esito ad ulteriori valutazioni è emersa l'esigenza di rimodulare la misura afferente le spiagge, tenuto conto che con l'approvazione delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreativa” (allegato n. 17 al dpcm 17/05/2020) è stata concessa la riapertura anche degli stabilimenti balneari, impegnando i gestori a verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza formalizzate nelle richiamate Linee di indirizzo;

RITENUTO pertanto opportuno modificare i termini della richiamata ordinanza n. 101/2020, nel senso di consentire alle imprese balneari di operare così come previsto dal dpcm 17/05/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 30/2020;

PRESO ATTO in particolare del disposto dell'art. 3/II del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente Sez. V del TAR Campania, depositato il 18 marzo u.s., che ha riconosciuto la fondatezza giuridica delle ordinanze in materia sanitaria che dispongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i

Via Pertica, 29 – Tel. 019.689011 – Fax 019.680135 – Codice Fiscale e Partita IVA: 00318330099

www.comunefinaleligure.it – e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

rischi per la popolazione;

VISTO c. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), con particolare riferimento all'art. 50/V;

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

ORDINA

1) per le ragioni espresse in parte narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, l'accesso alle **spiagge libere** è consentito soltanto per lo svolgimento di attività lavorativa, ovvero per svolgere in forma individuale attività sportiva o motoria (passeggiate, running, nuoto, surf, etc) e limitatamente al tempo necessario, **resta esclusa ogni possibilità di permanenza sull'arenile libero per attività diverse da quelle consentite (es. sdraiarsi per prendere il sole, chiacchierare seduti sulla spiaggia e simili).**

Resta inteso che le attività consentite potranno legittimamente svolgersi solamente nel rigoroso rispetto delle disposizioni di natura igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro, finalizzate ad evitare il contagio da SARS-CoV2 (distanziamento sociale, igiene delle mani e respiratoria, eventuale utilizzo di sistemi di protezione o DPI).

2) **di indossare mascherine protettive** per accedere ad esercizi commerciali, uffici pubblici, filiali degli istituti di credito, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

La presente ordinanza sarà efficace a partire da martedì 19 maggio e fino al 2 giugno 2020 compreso, salva possibilità di proroga.

L'ordinanza del Sindaco n. 101/2020 è revocata.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dall'art. 4 del richiamato D.L. n. 19/2020

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Polizia Municipale Finale Ligure
- Sigg. Dirigenti del Comune di Finale Ligure
- Sig. Direttore Generale Finale Ambiente Spa
- Comando Stazione Carabinieri Finale Ligure
- Comando Teneza Guardia di Finanza Finale Ligure
- Vigili del Fuoco Finale Ligure

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso per via giurisdizionale davanti al TAR Liguria entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal termine di pubblicazione.

Finale Ligure, 19/05/2020

SINDACO

Frascherelli Ugo / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate